

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1966

Modificazione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) è stato costituito quale ente di diritto pubblico con sede in Roma con il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640. L'articolo 7 di tale decreto prevede, per l'esercizio delle funzioni di controllo, la costituzione di un Collegio di cinque revisori designati due dal Ministro delle finanze, di cui uno Magistrato della Corte dei conti, uno dal Ministro per l'interno e due dagli Enti partecipanti.

Tale composizione fu stabilita per assicurare un più immediato e diretto controllo della Corte dei conti nell'amministrazione dell'istituto — nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 13, 14 e 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del predetto organo di controllo approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Con l'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in modo ordinario, è stato stabilito che tale controllo, per gli enti cui lo Stato contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, deve essere esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

E poichè l'INGIC, al cui capitale lo Stato, attraverso la Cassa depositi e prestiti, partecipa in ragione del 50 per cento (articolo 1 della legge istitutiva), rientra nella sopra indicata categoria di enti, si impone la necessità di modificare la composizione del suo collegio dei revisori escludendone il magistrato della Corte dei conti onde con-

sentire che la vigilanza su detto ente sia esercitata da un magistrato che assista alle sedute sia del collegio suddetto che del Consiglio di amministrazione, senza farne parte.

A tanto si provvede col presente disegno di legge in forza del quale, nella composizione del collegio dei revisori dell'INGIC, il magistrato della Corte dei conti è sostituito da un rappresentante del Ministero del tesoro in relazione ai compiti istituzionali sul riscontro finanziario della gestione degli enti pubblici di competenza di detto Ministero.

Con l'occasione, si provvede ad aggiornare i riferimenti al Codice di commercio, contenuti nell'articolo 7 sopra citato, in base al vigente Codice civile.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC), è sostituito dal seguente:

« Un collegio di cinque revisori esercita presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite per le società commerciali dall'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabile.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono designati, rispettivamente, uno, con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale della ragioneria generale dello Stato e con funzioni di presidente, dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro dell'interno e due dagli Enti partecipanti.

I revisori nominati su designazione dei Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno sono esonerati dalle responsabilità di cui all'articolo 2407 del Codice civile e rispondono del loro operato esclusivamente verso i Ministri predetti ».

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.